

**LINEE GUIDA IN TEMA DI
AFFIDAMENTO MATERIALMENTE CONDIVISO**

Premesso che le presenti linee guida

- a). hanno lo scopo di regolare le disposizioni riguardanti l'affido condiviso della prole a entrambi i genitori, attuando il principio della bigenitorialità;
- b). non sostituiscono bensì integrano le linee guida in tema di spese *extra* assegno approvate il 14 novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nonché le *"Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi"* sottoscritte il 17 marzo 2012;
- c). tengono conto della Risoluzione 2079/2015 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (votata anche dall'Italia), mediante la quale gli Stati membri sono invitati ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli (5.3) e a promuovere nell'interesse dei minori la *shared residence*, definita (nella relazione introduttiva n. 13870) *"come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre"* (5.5);
- d). tengono altresì conto della Raccomandazione R (98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio D'Europa che ha richiamato gli Stati membri sulla necessità di promuovere la mediazione familiare, tenuto conto del danno psicologico che i conflitti familiari causano alla prole, del deterioramento economico che provocano nello Stato e del danno sociale che consegue all'abnorme dilatarsi del contenzioso;
- e). recepiscono inoltre le raccomandazioni in tema di domiciliazione dei minori e condivisione dell'affido elaborate dal Collegio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (audizione in Commissione Giustizia di novembre 2011), dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (comunicato 2012) e dalla Società Italiana di Scienze Forensi (comunicato 2017);
- f). si fondano sulla più vasta meta analisi a livello internazionale: *"New approach to divorce with children: A problem of public health"*, pubblicata nel novembre 2016 e presentata ufficialmente presso il Ministero della Salute il 19 maggio 2017.

*

Premesso che, inoltre, da un punto di vista scientifico

l'assenza di un rapporto continuo, stabile e significativo con entrambi i genitori genera uno stress che può provocare danni sia psicologici sia biologici nei figli. Tali danni sono lungolatenti e cioè si possono manifestare anche in età adulta.

Tra tutti i possibili fattori di stress analizzati, la presenza di più di un domicilio non rappresenta per il bambino un fattore nocivo o motivo di stress di per sé.

Soltanto un affidamento con tempi paritari o equivalenti (c.d. affidamento *materialmente* o *realmente* condiviso) rappresenta un'efficace contromisura per contrastare il rischio che i minori perdano la relazione con uno dei genitori; inoltre tale affidamento, nei Paesi in cui è stato adottato su larga scala, si è dimostrato in grado di ridurre la conflittualità a lungo termine.

Le conseguenze della separazione in Italia sono ormai un problema di salute pubblica, sia per la diffusione del fenomeno separativo, sia per l'elevato livello di conflitto attualmente presente nelle separazioni, anche se formalmente consensuali, sia per il rischio concreto di perdita sostanziale di un genitore da parte dei figli minori; entrambe queste *childhood adversity* sono in grado di produrre gravi conseguenze a livello medico-biologico.

Infatti, la separazione genitoriale rappresenta oggi la prima causa di definitivo distacco / perdita di un genitore per i figli minori in tutti i Paesi di cultura occidentale. Spesso la perdita di un genitore è legata ad altre *childhood adversity* come appunto il conflitto inter-genitoriale o l'esperienza diretta di violenza in famiglia o l'abuso psicologico.

Poiché ancora oggi sono pochissimi i minori destinati dopo il divorzio a un regime di affidamento materialmente condiviso, cioè con rapporti pari o superiori a un terzo del tempo con ciascuno dei genitori, ne è conseguita una distorsione sistematica secondo cui vengono attribuite alla semplice separazione dei genitori anche conseguenze legate invece alla perdita genitoriale o al conflitto familiare di lunga durata. In realtà questi casi sono assai meno frequenti in regime di affidamento materialmente condiviso.

La recente diffusione, specialmente nei Paesi nordici, dell'affidamento materialmente condiviso, nonché dell'affidamento paritetico e alternato, ha consentito ampie ricerche comparative,¹ da cui emerge che le modalità di affidamento decise dai Tribunali possano avere importanti conseguenze sul benessere dei minori.

¹ Molto importanti sono le ricerche condotte in Svezia nell'ambito dell'Elvis Project.

Nella letteratura accreditata non esiste (a parte tre studi per i quali sono stati però in seguito rilevati gravi vizi procedurali) nessuna osservazione circa una presunta nocività dell'affido materialmente condiviso, né mai – per quanto risulta – è stata documentata una situazione di svantaggio per i figli in collocazione paritaria.

Al contrario i tempi paritetici dell'affido alternato sono correlati a una serie di vantaggi ulteriori (per esempio la riduzione del conflitto per il mantenimento della prole).

*

Tutto ciò premesso, vengono approvate le seguenti

LINEE GUIDA

*

1. In materia di affidamento dei minori in caso di crisi familiari, la regola generale deve essere quella dell'affidamento cosiddetto materialmente condiviso (*joint physical custody*) ove cioè sia previsto un tempo tendenzialmente paritetico di frequentazione del figlio minore con entrambi i genitori, fatto salvo in ogni caso il superiore interesse del minore stesso;
 - I. la previsione di un affido materialmente condiviso potrà essere eccezionalmente derogata nei soli casi in cui i genitori concordino in tale senso, oppure sussista un grave pregiudizio per il figlio minore, pregiudizio che dovrà essere accertato a seguito di una approfondita valutazione (per esempio a mezzo CTU);
 - II. nella attuazione dell'affido materialmente condiviso, dovranno essere adottate tutte le misure compensative e riequilibratrici atte a far sì che il figlio minore frequenti in misura eguale o equivalente i due genitori. A titolo esemplificativo, laddove non sia possibile attuare nel periodo scolastico e nella quotidianità una frequentazione paritetica, potrà essere previsto un tempo maggiore di frequentazione durante le vacanze scolastiche. Anche a tal fine è auspicabile uno scambio/suddivisione/condivisione tra genitori all'inizio di ogni anno scolastico del calendario delle festività civili e religiose con relativi "ponti", possibilmente da conglobare con il fine settimana contiguo, secondo rispettiva pertinenza;
2. il figlio minore avrà domicilio presso entrambi i genitori, dato atto che la determinazione formale della residenza avrà valenza esclusivamente ai fini anagrafici;

3. in caso di affidamento materialmente condiviso, e salvo diverso accordo, ciascuno dei genitori potrà fruire in egual misura dei benefici previsti dalla legge in materia di previdenza e tutela della prole (assegni familiari, benefici per i nuclei numerosi, ISEE etc.), suddividendo equamente tali benefici e sussidi.
4. l'affidamento materialmente condiviso non riguarda esclusivamente la previsione di un tempo paritetico di frequentazione dei genitori ma anche la previsione di una responsabilità genitoriale realmente paritetica;
 - I. a tale riguardo dovrà essere valorizzato anche il ruolo dei componenti di ciascun ramo familiare, con particolare riferimento ai nonni. Questi non sono fondamentali solo quali sostituti del genitore accudente, ma soprattutto in quanto costruttivi dello sviluppo della personalità dei nipoti;
5. la frequentazione del figlio minore con i nuovi partner affettivamente legati all'uno o all'altro genitore dovrà avvenire con progressività e nel rispetto dei rispettivi ruoli e della prole stessa;
6. qualora un genitore ponga in essere comportamenti volti a sostituire il ruolo dell'altro genitore, e/o in caso di mancato rispetto dei tempi di frequentazione dell'altro genitore, il Tribunale assumerà i necessari provvedimenti urgenti al fine di far cessare immediatamente tali condotte, disponendo anche le opportune misure risarcitorie *ex art. 709-ter c.p.c.*;
7. il trasferimento di un genitore dal luogo di residenza potrà avvenire solo con il consenso dell'altro genitore ovvero *iussu iudicis* previa CTU, ove occorra. In caso di trasferimento non autorizzato il Tribunale interverrà con celerità adottando le necessarie misure al fine di ripristinare la situazione preesistente;
8. l'intervento di Enti terzi o Servizi Sociali sarà misura caratterizzata da residualità e sussidiarietà, e sarà richiesto dal Giudice soltanto in caso di comprovata inidoneità di entrambi i genitori e per un tempo il più possibile breve;
9. la mediazione familiare è riconosciuta come prezioso strumento per attenuare il conflitto tra i genitori e ridurre il conseguente danno psicologico arrecato al figlio minore. Gli avvocati e il giudice informeranno le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e ne incentiveranno il ricorso;
10. se ritenuto utile, il giudice potrà incentivare il ricorso a supporti psicologici per il figlio minore e/o la partecipazione del minore stesso a cosiddetti "Gruppi di parola" o a iniziative similari.